

Allegato Sub A)



COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO

Provincia di Treviso



**DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE
COMUNALI**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 07.09.2022

SOMMARIO

Premessa

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Attività ammesse

Art. 3 - Presentazione delle domande

Art. 4 - Assegnazione e criteri di priorità

Art. 5 - Tipologia e modalità di concessione

Art. 6 - Periodo di concessione

Art. 7 - Danni alle palestre comunali

Art. 8 - Responsabilità civile

Art. 9 - Utilizzo delle palestre comunali

Art. 10 - Custodia e sorveglianza

Art. 11 - Periodo di chiusura delle palestre comunali

Art. 12 - Tariffe orarie

Art. 13 - Modalità di pagamento

PREMESSA

Il Comune di Giavera del Montello riconosce la funzione sociale dello sport inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorire l'integrazione sociale.

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente provvedimento ha per oggetto la disciplina e le modalità di utilizzo delle palestre annesse agli edifici scolastici di proprietà del Comune di Giavera del Montello, destinate ad uso pubblico per la promozione e la pratica, in orario extra-scolastico, dell'attività sportiva, ludico-motoria e solo strumentalmente a questa, anche ricreativa, in base al combinato disposto dell'art. 7, comma 1 dello Statuto Comunale di Giavera del Montello e dell'art. 1 della Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 8. L'utilizzo delle palestre è concesso subordinatamente alle esigenze di utilizzo da parte dell'Amministrazione comunale e dell'Istituto Comprensivo Statale di Giavera del Montello.

Art. 2 - Attività ammesse

Le palestre sono concesse esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e/o ricreativi, quali:

- attività socio-ricreativa mirata a proteggere e a promuovere, mediante la diffusione della pratica sportiva di base, la salute e il benessere dei cittadini;
- attività sportiva a carattere amatoriale o non agonistico;
- attività motorio-sportiva specificatamente indirizzata alle persone con disabilità;
- attività motorio-sportiva specificatamente indirizzata agli anziani;

Art. 3 - Presentazione delle domande

La domanda di utilizzo delle palestre, firmata dal responsabile della società o del gruppo sportivo, deve essere rivolta al competente ufficio comunale entro il 31 luglio di ogni anno.

Le domande presentate dopo tale data, verranno prese in considerazione solamente se verranno individuati spazi disponibili.

La concessione per l'utilizzo delle palestre, da definirsi entro il 1° settembre di ogni anno per le istanze presentate entro il 31 luglio ovvero entro 30 giorni dalla presentazione della domanda in tutti gli altri casi (previa verifica della disponibilità di spazi), viene rilasciata dal competente ufficio comunale.

Art. 4 - Assegnazione e criteri di priorità

L'assegnazione delle palestre alle società e ai gruppi sportivi e i relativi orari di distribuzione verranno definiti dal competente ufficio comunale, in relazione ai parametri di seguito indicati (in ordine decrescente di importanza):

- che abbiano la propria sede nel Comune di Giavera;
- che pur non avendo la propria sede nel Comune di Giavera, contano un numero di tesserati/iscritti residenti a Giavera superiore al 50%;
- che favoriscono l'attività sportiva per utenti fino ai 18 anni;
- che la data di presentazione della domanda al protocollo comunale si anteriore alle altre richieste pervenute;

- che abbiano già svolto in precedenza attività sportiva presso le palestre comunali, in particolar modo nella stessa palestra richiesta (senza censure di sorta/senza demerito);

Art. 5 - Tipologia e modalità di concessione

La concessione per l'utilizzo delle palestre può essere:

- a) continuativa, qualora riguardi, senza interruzioni, periodi non inferiori al mese e comunque non superiori all'anno sportivo;
- b) temporanea qualora non sia riconducibile alla casistica di cui al punto a).

Le concessioni temporanee per attività, manifestazioni o altre iniziative a carattere sportivo, sono subordinate alla programmazione delle concessioni annuali.

La concessione è disposta con le stesse modalità e secondo il calendario scolastico regionale.

La concessione comporta il solo utilizzo della palestra assegnata, delle sue pertinenze (corridoi, spogliatoi, servizi igienici) e delle relative attrezzature unicamente per le attività previste, nel periodo, nei giorni e orari assegnati.

La concessione di utilizzo della palestra non potrà essere ceduta a terzi, pena la revoca immediata della concessione stessa.

Il Comune può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni di utilizzo delle palestre nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni da esso stesso autorizzate o patrocinate, in caso di programmazione di attività scolastiche da parte della scuola o per particolari ragioni tecniche contingenti o di manutenzione delle stesse.

Per le sospensioni di cui al punto precedente, nulla è dovuto dal Comune ai concessionari di utilizzo, neppure a titolo risarcitorio.

Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione di utilizzo per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Il Comune ha facoltà di revocare le concessioni all'utilizzo ovvero non rilasciarle quando i concessionari o i richiedenti della concessione di utilizzo:

- a) risultino morosi nel pagamento delle fatture;
- b) non rispettino le norme del presente disciplinare e delle disposizioni previste negli atti di concessione;
- c) destinino le palestre ad un utilizzo diverso da quello previsto nelle concessioni;
- d) siano portatori di danni alle strutture delle palestre e delle loro pertinenze e non abbiano provveduto con tempestività al ripristino e/o al risarcimento relativi;
- e) concedano in uso ad altri, anche parziale, le palestre, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

Nei sopracitati casi la revoca è preceduta da una diffida scritta di ottemperare alle prescrizioni richieste entro un termine massimo indicato nella diffida medesima oltrepassato il quale la concessione si risolve di diritto.

Le rinunce anticipate delle concessioni devono essere presentate per iscritto con almeno 15 giorni di preavviso sulla data di decorrenza della rinuncia stessa, pena il pagamento degli spazi assegnati per i 15 giorni successivi alla comunicazione di rinuncia.

Art. 6 - Periodo di concessione

La concessione ha la durata massima di una stagione sportiva, comprendente quindi il periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 7 - Danni alle palestre comunali

Tutti i danni arrecati ai locali, pertinenze, attrezzature o le sottrazioni di materiale, dovranno essere comunicati immediatamente al responsabile del competente ufficio comunale.

Di ogni danno al patrimonio mobile ed immobile del Comune che potesse derivare dall'utilizzo della palestra sarà responsabile il gruppo o la società concessionaria nella persona del firmatario della domanda di concessione di utilizzo delle palestre, a cui saranno addebitate le spese sostenute dal Comune per l'eliminazione del danno.

Art. 8 - Responsabilità civile

Le società e i gruppi sportivi che usufruiscono delle palestre sono direttamente responsabili per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose per l'utilizzo dei locali, degli impianti e delle attrezzature.

L'Amministrazione comunale non può venir chiamata in causa per rispondere dei danni causati agli atleti o al pubblico, derivanti dall'utilizzo delle palestre.

Art. 9 - Utilizzo delle palestre comunali

Le società e i gruppi sportivi si impegnano a garantire l'osservanza delle seguenti norme:

- assicurare il mantenimento di condizioni di pulizia e di igiene della palestra e dei servizi consoni al rispetto del luogo;
- rispettare gli orari indicati nella concessione;
- non far usufruire gli adiacenti plessi scolastici a coloro che non partecipano all'attività sportiva;
- non fumare nei locali;
- non fumare nelle pertinenze concesse in uso;
- non svolgere attività di ristoro con cibi o bevande all'interno dei locali, salvo specifica autorizzazione;
- non svolgere pubblicità all'interno delle palestre, salvo specifiche autorizzazioni. E' vietata l'affissione di propaganda elettorale e politica;
- non far accedere a persone estranee o pubblico nelle palestre in assenza di espressa e preventiva autorizzazione;
- non posteggiare auto, moto e biciclette nelle strutture e locali di pertinenza delle palestre.

In caso di mancato utilizzo delle palestre le società e i gruppi sportivi dovranno darne comunicazione, al competente ufficio comunale, almeno 24 ore prima del turno di utilizzo, pena il pagamento delle ore prenotate.

Art. 10 - Custodia e sorveglianza

Le società e i gruppi sportivi, durante il periodo dell'utilizzo delle palestre, sono responsabili della loro stessa custodia, nonché del corretto uso delle attrezzature ivi presenti.

Art. 11 - Periodi di chiusura delle palestre comunali

Le palestre resteranno chiuse nei periodi sotto indicati:

- nelle vacanze di Natale
- nelle vacanze di Pasqua
- in occasione del Carnevale

Art. 12 - Tariffe orarie

L'utilizzo delle palestre è soggetto ad un tariffa oraria stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

Le tariffe sono indicate nell'atto di concessione all'utilizzo delle palestre.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di concedere l'uso delle palestre a titolo gratuito per finalità motorie a tutela della salute psicofisica dei cittadini, valutate di volta in volta dalla Giunta Comunale su domanda motivata delle associazioni richiedenti.

Art. 13 - Modalità di pagamento

Il pagamento della tariffa oraria di cui al precedente articolo dovrà essere effettuato entro il 20° giorno dal ricevimento della fattura.

Nel caso di mancato pagamento del nuovo termine assegnato, avvio della procedura di riscossione coatta e della revoca della concessione.

Il ritardato pagamento comporterà comunque il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale per ogni giorno di ritardato pagamento.

In caso di rinuncia da parte del concessionario delle ore prenotate, tramite comunicazione scritta al competente ufficio comunale, il rinunciatario è tenuto comunque al pagamento delle ore prenotate sino alla fine del mese di presentazione della rinuncia.